

Ordinanza del Sindaco n. 45 del 15 ottobre 2020

OGGETTO: DIVIETO DI ALIMENTAZIONE DEI PICCIONI E INDICAZIONE DI MISURE IDONEE AL LORO CONTENIMENTO IN AMBITO URBANO.

IL SINDACO

Preso atto che la presenza di piccioni (detti anche colombi urbani) in ambito urbano può generare l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitarie anche nel nostro territorio comunale;

Considerato che:

- l'eccessiva presenza di volatili, pregiudizievole non solo delle condizioni igienico sanitarie ma anche del decoro pubblico, è determinata, tra l'altro, dalla somministrazione di cibo ai piccioni;
- sono numerose le segnalazioni circa gli effetti di deterioramento del suolo e degli edifici, degrado delle strutture e di condizioni igieniche dell'abitato determinati dal guano;
- l'abitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai, sottotetti, specialmente di edifici disabitati, favorisce la nidificazione in ambito urbano con aggravio delle condizioni igieniche;

Ravvisata pertanto la necessità di attivare misure finalizzate a favorire l'allontanamento e il contenimento della popolazione di colombi o piccioni in ambito urbano;

Visto il Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 "T.U. delle Leggi Sanitarie" e smi;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 "T.U. Enti Locali";

ORDINA

1) È fatto divieto a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, in tutti i centri abitati definiti dall'art. 3 del "Nuovo codice della strada", di cui alla cartografia allegata, di gettare al suolo -sia pubblico che privato- granaglie, sostanze di scarto e avanzi alimentari con il fine di alimentare piccioni, altri volatili e/o animali in genere;

2) E' fatto obbligo ai proprietari di edifici situati in ambito urbano e a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni:

- di mantenere pulite da guano o uccelli morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili;
- di schermare con apposite reticelle o altra modalità idonea, ogni apertura di soffitte, solai, sottotetti, onde impedire l'accesso ai piccioni per il riparo e la nidificazione.

INVITA

I proprietari di edifici situati in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei volatili, ad adottare ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione, misure per impedirne lo stazionamento.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio online a partire dalla data odierna, e con pubblicazione sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, nonché tramite avvisi e con ogni altra modalità utile alla massima diffusione.

AVVERTE

Che la presente Ordinanza entra in vigore immediatamente. I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000.

il Sindaco



Comune di
Zola Predosa

TRASMETTE


Al Corpo unico di Polizia Locale “Reno Lavino” per la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza e per le sanzioni in caso di inottemperanza.

Al Servizio Ambiente del Comune di Zola Predosa per la responsabilità del procedimento.

IL SINDACO
 Davide Dall’Omo
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Comune di Zola Predosa

Provincia di Bologna



Mappa Centri abitati

Scala: 1:40000 (1 cm : 400.00 m)
Transverse MercatorEuropean 1950 (mean for Au
Lon: 11°12'44" E
Lat: 44°29'45" N
Stampato il: 15/10/2020